

## Deliberazione della Giunta comunale n. 24 dd. 28.02.2018

**OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PULIZIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018. CIG. Z9720DB695.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** il Comune di Valdaone con delibera della Giunta Comunale n. 164 del 21.11.2017 aveva dato incarico al funzionario responsabile del servizio patrimonio dell'espletamento della procedura per le pulizie di alcuni immobili comunali, da eseguire sul Mercato Elettronico [www.acquistionline.provincia.tn.it](http://www.acquistionline.provincia.tn.it), dando atto che l'aggiudicazione avverrà tramite verbale redatto in base alle risultanze della gara effettuata tramite RDO, a firma del responsabile del servizio patrimonio e di altri funzionari comunali presenti all'apertura delle buste telematiche come testimoni

**Evidenziato** che da gara telematica n. 50061 esperita all'interno del Mercato Elettronico della Provincia di Trento ([www.acquistionline.provincia.tn.it](http://www.acquistionline.provincia.tn.it)) è risultata aggiudicataria la ditta Ascoop Società Cooperativa di Tione di Trento C.F. e P.IVA 00443110226 come indicato nella determina n.352 del 27.12.2017.

**Evidenziato** che nell'incarico di cui al punto precedente non erano comprese nelle pulizie gli ambulatori medici dei centri abitati di Bersone, Daone e Praso in quanto si stava procedendo alla verifica della legittimità da parte del comune di Valdaone per l'assunzione di suddetta spesa.

**Acquisite e verificate** in seguito indicazioni in merito tramite gli Uffici della Provincia Autonoma di Trento (prot. n.500 del 19/01/2018) nei quali, facendo riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n.11409 del 09/09/1994 che riportava nel deliberato *"di dare atto che, per quanto motivato in premessa, risulta legittimo da parte dei Comuni della provincia seguire a mantenere in uso e mettere a disposizione, anche a titolo gratuito, i propri locali/ambulatorio ai medici di medicina generale ed ai pediatri di base convenzionati con il Servizio sanitario provinciale, qualora la gestione e l'utilizzo di detti locali - ambulatorio corrisponda ad una prevalente interesse pubblico e funzione sociale, volti ad avvicinare ed agevolare l'accesso a tali strutture ambulatoriali da parte della propria popolazione collocata in territori periferici ed altrimenti lontani dall'ambulatorio di medicina di base e pediatrica convenzionata più prossimo; la messa a disposizione, per contro, di ambulatori principali, ovvero di ambulatori secondari in località già servite, in ordine a cui vengono meno perciò le ragioni di pubblico interesse, restando comunque a titolo oneroso per i medici interessati potrà essere oggetto di intese e di disciplina di regime privatistico"* si indicava che qualora il Comune, sulla base delle proprie valutazioni, ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico, si può ritenere che sia legittimato non solo a mettere a disposizione dei medici i propri locali a titolo gratuito, ma anche ad accollarsi le spese di utilizzo degli stessi.

**Dato atto** che il Comune di Valdaone ritiene sussistere un prevalente interesse pubblico e funzione sociale in quanto gli abitati facenti parte del Comune sono di ridotte dimensioni e quindi di scarso interesse ed i medici che tutt'ora svolgono il servizio ambulatoriale hanno la propria sede principale in altro comune e quindi gli ambulatori si configurano come studi secondari. Una qualsiasi eventuale richiesta economica porterebbe ad un abbandono di questi studi secondari da parte dei medici e questo comporterebbe per gli abitanti del Comune di Valdaone un disservizio in ambito di assistenza sanitaria in quanto per usufruire di una prestazione medica diventerebbe necessario effettuare spostamenti di alcuni chilometri.

**Dato atto** che nell'incarico citato non erano comprese le pulizie dei bagni del 2° e 3° piano dell'edificio p.ed. 39 - via Re di Castello n.57, in quanto non si conosceva la data in cui si sarebbero consegnate le sale delle Associazioni, effettuata nel mese di dicembre 2017.

**Preso atto** che si è provveduto ad attribuire ad un Associazione l'utilizzo della sala denominata ex ludoteca posta all'ultimo piano del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13, in quanto maggiormente adeguata per dimensioni alle necessità per lo svolgimento della catechesi e quindi si dovrà modificare la frequenza di pulizia dei servizi posti all'ultimo piano da 1 volta ogni due mesi a 2 volte la settimana.

**Visto** lo Statuto del Comune di Valdaone art. 53 comma 1 *"I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse"*.

**Visto** che lo Statuto del Comune di Valdaone all'art. 2 comma 1 recita *"....." Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti, delle associazioni portatrici di interessi diffusi così come di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività..... - ..... Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità..... - ..... "Sostiene la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate come anziani, invalidi, portatori di handicap, persone in situazione di disagio, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi o servizi ad essere specialmente rivolti."*

**Visto** il parere n. 8941 del 20/0/2015 del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale viene espresso che la Corte dei Conti rilevava che *"il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni"*

- *"il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo delle comunità amministrate."*
- *"il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni"*

**Evidenziato** che l'interesse perseguito dalle Associazioni utilizzatrici delle sale associazioni presso la p.ed. 39 in C.C. Daone, della sala denominata ex ludoteca posta all'ultimo piano del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13 e dei relativi servizi igienici, rientrano tra quanto previsto dallo Statuto del Comune di Valdaone e pertanto da considerare fra le fattispecie dell'interesse pubblico perseguito dal Comune.

**Visto** il preventivo della ditta ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via. Damiano Chiesa n.2/A a Tione di Trento (TN), di data 15.01.2018, prot. n. 421 dd. 18.01.2018 che espone:

- un importo mensile di €320,00.= + IVA per la pulizia degli ambulatori medici e quindi visto il periodo relativo al presente incarico (01.03.2018 – 31.12.2018), per una spesa di €3.200,00.= + I.V.A. 22% (€704,00.=) per totali €3.904,00.=.
- un importo mensile di €80,00.= + IVA per la pulizia dei servizi igienici al 2° e 3° piano della p.ed. 39 in C.C. Daone e quindi visto il periodo relativo al presente incarico (01.03.2018 – 31.12.2018), per una spesa di €800,00.= + I.V.A. 22% (€176,00.=) per totali €976,00.=.

**Visto** il preventivo della ditta ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via. Damiano Chiesa n.2/A a Tione di Trento (TN), di data 22.02.2018, prot. n. 1516 dd. 23.02.2018 che espone:

- per la modifica della frequenza di pulizia dei servizi all'ultimo piano del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13, il quale espone un importo mensile di €120,00.= + IVA e quindi visto il periodo di modifica dell'incarico (01.03.2018 – 31.12.2018) per una spesa di €1.200,00.= + I.V.A. 22% (€264,00.=) per totali €1.464,00.=.
- per la pulizia della scala di emergenza del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13, in cui si provvederà alla deragnatura, della pulizia delle vetrate altezza uomo, spazzatura manuale della scala in ferro e lavaggio della pavimentazione, viene esposto un importo annuale di €300,00.= + I.V.A. 22% (€66,00.=) per totali €366,00.=.

**Visto** l'art.27 comma 2 lettera b) della L.P. 09.03.2016 n. 2 che riporta *"...I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si*

sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.

**Verificato** che l'integrazione di €5.500,00.= + IVA al 22% (€1.210,00.=) per totali €6.710,00.= non supera il 50% del valore dell'appalto iniziale, ed inoltre si mantiene un'uniformità di lavorazioni e vengono evitati notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, non dovendo impegnare gli uffici nell'indizione di una nuova gara.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere a integrare l'incarico alla ditta ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Tione di Trento (TN), per le pulizie presso gli ambulatori medici degli abitati di Bersone, Daone e Praso, per la pulizia dei servizi igienici al 2° e 3° piano della p.ed. 39 in C.C. Daone e per la modifica della frequenza di pulizia dei servizi all'ultimo piano del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13 di proprietà del Comune di Valdaone, per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018 come indicato nei preventivi di data di data 15.01.2018 prot. n. 421 dd. 18.01.2018 e di data 22.02.2018 prot. n. 1516 dd. 23.02.2018, accertandone la professionalità, affidabilità e serietà, nonché in quanto la ditta stessa ha incarico delle pulizie di altri immobili di proprietà del comune di Valdaone fino alla data del 31/12/2018, come da aggiudicazione della gara telematica n. 50061 esperita all'interno del Mercato Elettronico della Provincia di Trento ([www.acquistionline.provincia.tn.it](http://www.acquistionline.provincia.tn.it)).

**Richiamata** la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare il 4° comma dell'art. 21, che consente nella fattispecie il ricorso a trattativa privata per la scelta del contraente, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Acquisita** l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 11 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2018;

**Visto** il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1. di integrare l'incarico**, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Tione di Trento (TN) per le pulizie presso gli ambulatori medici degli abitati di Bersone, Daone e Praso, per la pulizia dei servizi igienici al 2° e 3° piano della p.ed. 39 in C.C. Daone, per la modifica della frequenza di pulizia dei servizi all'ultimo piano e per la pulizia della scala di emergenza del Municipio di Valdaone in via Lunga n.13 di proprietà del Comune di Valdaone, per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018 secondo le condizioni previste nei preventivi di data di data 15.01.2018 prot. n. 421 dd. 18.01.2018 e di data 22.02.2018 prot. n. 1516 dd. 23.02.2018.
- 2. di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €6.710,00.= IVA 22% compresa:
  - per €1.830,00.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 308 Conto Piano finanziario U.1.03.02.13.000 - del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
  - per €3.904,00.= alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1107 Conto Piano finanziario U.1.03.02.13.000 - del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
  - per €976,00.= alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2593 Conto Piano finanziario U.1.03.02.13.000 - del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
- 3. di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
- 4. Di dare atto che** l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
  - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile.
- 5. di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
- 6. di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente esecutivo** ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- 7. di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art.79, comma 2, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.
- 8. di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.